

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLK "FEDORA PUTZU" DI SELARGIUS

08 APR. 2025

È costituita L'Associazione Culturale di Tradizioni Popolari, Musicali, Folklorica, di Ballo e Coro che assume la denominazione di: **ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLK "FEDORA PUTZU" DI SELARGIUS**, con acronimo abbreviato **ASS. CULT. FEDORA PUTZU SELARGIUS** denominata anche in lingua sarda **ASSÒTZIU CULTURALI FEDORA PUTZU CERAXUS** attualmente con sede in **Selargius - Via Crimea, 152**.

- La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale (APS)" solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"Associazione Culturale Folk Fedora Putzu di Selargius Associazione di promozione sociale"**, in sigla denominata **"Ass. Cult. Fedora Putzu Selargius – APS"**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro. In costanza di iscrizione al RUNTS l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.1 - OGGETTO E SCOPO

- a) Scopi dell'Associazione sono la ricerca, valorizzazione, studio, divulgazione e tutela delle tradizioni popolari della Sardegna, dell'abbigliamento tradizionale e suoi affini, della musica, del canto, del ballo, nello specifico della comunità di Selargius. Organizzare eventi culturali (mostre, esposizioni, installazioni e consulenze) rappresentazioni pubbliche, la promozione e la gestione di corsi di formazione inerenti le tradizioni popolari, lo studio, la ricerca e le riproposizioni di antichi mestieri, le collaborazioni con la scuola, con gli enti ed istituti italiani e stranieri pubblici e non, che si interessano di cultura popolare e tradizionale, tutelando, promuovendo, condividendo e valorizzando tutte le entità di interesse culturale, artistico e storico.
- b) L'Associazione ha carattere sociale, apolitico, apartitico e non persegue scopo di lucro. L'attività dei soci deve essere prestata in modo spontaneo, personale e gratuito, senza scopo di lucro alcuno, nemmeno indiretto. Le attività di interesse generale saranno svolte in via esclusiva e principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alla lettera l dell'Art.5 comma 1 CTS: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- c) L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari soci e dei soci di enti associati per lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi di una delle attività di interesse generale svolte.
- d) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari soci o al 20% del numero di soci, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato dei propri soci o dei soci di enti associati.
- e) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal medesimo articolo. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.



ART.2 – PATRIMONIO ED ENTRATE

- a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, inoltre è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- b) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
1. Quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
 2. Contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
 3. Sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
 4. Redditi derivanti dal suo patrimonio;
 5. Rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle sue attività.
- c) Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento annuale all'Associazione.
- d) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale. È comunque facoltà dei Soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
- e) I versamenti in favore dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per il pagamento della quota annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio della stessa.
- f) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART.3 – SOCI

- a) I Soci possono essere:
- ORDINARI, se svolgono attività all'interno dell'Associazione;
- ONORARI, se hanno dato un contributo significativo al patrimonio e all'opera dell'Associazione, in qualità di donatori, informatori o studiosi;
- SOSTENITORI, se pur non partecipando attivamente e costantemente all'attività dell'Associazione contribuiscono comunque all'immagine della stessa prestando la propria partecipazione occasionalmente.
- b) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- c) Per avere diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, e per ogni materia o argomento da deliberare, il Socio dovrà essere iscritto da almeno 3 mesi nel libro dei soci. In caso di minore età, il minore esercita il diritto di voto tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale. Il minore non ha diritto di elettorato passivo.
- d) Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
- e) La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio, in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

ART.4 – AMMISSIONE SOCI

Il numero dei Soci è illimitato ma, in base al D.lgs sopracitato, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'Art.35 del CTS. Per essere ammessi a soci dell'Associazione è necessario:

- a) Presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione indicando: Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita, Indirizzo di residenza, Dichiarazione di accettazione del presente statuto e Versamento della quota di sottoscrizione.
- b) Per i minorenni si richiede autorizzazione del Genitore.
- c) Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento e comunica la delibera di ammissione all'interessato e la annota nel Libro dei soci. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego e comunicarla all'interessato (Art.23 comma 2 CTS). In caso di rigetto della domanda di ammissione, chi l'ha proposta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, o un altro Organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. (Art.23 comma 3 CTS).
- d) Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei soci dell'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

ART.5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, di seguito elencati, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto immediato dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. L'esclusione dall'Associazione viene decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione a maggioranza dei 2/3. I motivi per cui il socio può essere espulso sono i seguenti:

- a) Quando non ottempera al presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dal Consiglio Direttivo
- b) Quando la sua condotta in pubblico sia fortemente lesiva dell'immagine dell'Associazione
- c) Quando arrechi danni materiali e morali all'Associazione
- d) Quando durante una qualsiasi attività dell'Associazione abbia un comportamento riprovevole.

ART.6 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto a:

- a) Riunirsi in assemblea almeno due volte all'anno per provvedere agli adempimenti statutari o per discutere dell'attività dell'Associazione stessa;
- b) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- c) Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

ART.7 – DOVERI DEI SOCI

I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario, collaborativo e gratuito senza fini di lucro. I volontari soci potranno avere diritto al solo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata se preventivamente autorizzate dal Presidente dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART.8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

- a) L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
- b) L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Sono Organi dell'Associazione:
 - 1. L'Assemblea dei soci dell'Associazione;
 - 2. Il Consiglio Direttivo;
 - 3. Il Presidente dell'Associazione;
 - 4. L'Organo di Controllo;
 - 5. L'Organo di Revisione legale dei Conti
- b) L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criterio di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- c) Coloro che rivestono le cariche associative, eletti per volontà espressa dai soci, non percepiscono alcun compenso di specie per le proprie prestazioni, data l'assoluta gratuità delle stesse.
- d) L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione legale dei Conti risulteranno obbligatori e verranno nominati secondo quanto previsto rispettivamente dall'Art.30 e 31 del CTS.

ART.10 – FUNZIONI ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 Marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 Ottobre). Essa inoltre:

- a) Provvede alla nomina e revoca degli Organi Sociali, compreso il Presidente e il Vice Presidente;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c) Delibera sulla responsabilità dei soci degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) Delibera sulle modificazioni dello statuto;
- e) Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.11 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei soci o da almeno i 3/5 dei consiglieri. L'Assemblea si riunirà entro e non oltre il trentesimo giorno dalla notificazione della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie trattate, spedita a tutti i soci all'indirizzo risultante dal Libro dei soci dell'Associazione, nonché ai soci del Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La notizia dell'adunanza dovrà essere pubblicata almeno con tre giorni di anticipo presso la sede sociale.

ART.12 – VALIDITA' CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni socio dell'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro socio dell'Associazione che non sia Amministratore.

ART.13 – VALIDITA' VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ART.14 – VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

- a) Per la nomina degli Organi sociali, compresi il Presidente e il Vice Presidente e per l'approvazione dei regolamenti occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti.
- b) Per le modifiche statutarie occorre la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
- c) Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

ART.15 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro socio del Consiglio Direttivo, oppure da qualsiasi altro socio dell'Associazione. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criterio di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di sette soci dell'Associazione, compresi il Presidente e il Vicepresidente.
- b) I consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
- c) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
- d) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un socio del Consiglio Direttivo, si può attingere alla graduatoria dei non eletti derivante dall'ultima elezione svoltasi. In caso di assenza o esaurimento di tale graduatoria l'Assemblea, riunita dal Consiglio Direttivo stesso, in virtù del principio di elettività delle cariche associative e della democraticità della struttura, provvede all'elezione del sostituto, il quale durerà in carica per il medesimo residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto il consigliere cessato.
- e) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - 1. La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - 2. La nomina del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
 - 3. L'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
 - 4. La predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
- f) Il Consiglio Direttivo può delegare solo ai soci dell'Associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.



- g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
- h) Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi soci.
- i) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- j) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- k) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.
- l) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio dell'Associazione che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione.

ART.17 – IL PRESIDENTE

- a) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione ai soli Amministratori dell'Associazione (componenti del Consiglio Direttivo).
- b) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- c) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorvegliando il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- d) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni

ART.18 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART.19 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è membro esterno del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni dello stesso a solo scopo consultivo ma senza diritto di voto, contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidenza onoraria è a vita salvo dimissioni o revoca per giusta causa. La carica viene attribuita ai sensi dell'Art.16 lett. l del presente statuto.

ART.20 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- b) Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro dei soci dell'Associazione.

ART.21 – I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e il Libro dei Soci dell'Associazione.
- b) I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza al Consiglio Direttivo dell'Associazione che consente al socio l'esame entro trenta giorni dalla richiesta.

ART.22 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART.23 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

- a) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
- b) Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- c) Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- d) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART.24 – AVANZI DI GESTIONE

- a) All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale come da Art.2 lett. a del presente statuto.
- b) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.25 – SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art.45 comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART.26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

ART.27 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non compreso nel seguente statuto, si applicano le normative previste dal CTS D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117, e solo laddove compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.